

Debiti Inps dilazionabili sino a 60 mesi

Chiarimento Inps dopo le modifiche apportate dalla legge n. 203/2024 in materia di debiti contributivi. Sino a tre anni per pagare i debiti sino a 500mila euro; 5 anni per quelli superiori.

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 21 maggio 2026)



L'INPS ridisegna le regole per la regolarizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa. In attuazione della Legge n. 203/2024 (Disposizioni in materia di lavoro) e del successivo **Decreto Interministeriale del 24 ottobre 2025**, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha adottato il nuovo Regolamento di disciplina delle dilazioni (Deliberazione n. 20 del 25 febbraio 2026) con la [Circolare n. 60/2026](#).

Il provvedimento abroga la precedente disciplina del 2012/2013 con l'obiettivo di semplificare le procedure, favorire il rientro in bonis dei contribuenti e garantire la contestualità della riscossione. Le nuove regole si applicano a tutte le domande presentate a partire dalla pubblicazione della nuova circolare esplicativa.

I nuovi piani di ammortamento: fino a 60 rate

La nuova disciplina differenzia i piani di rateazione in base all'entità del debito complessivo (contributi e sanzioni civili) non ancora affidato agli agenti della riscossione:

- Fino a **500.000 euro**: la dilazione può essere concessa per un **massimo di 36 rate mensili**.
- Oltre i **500.001 euro**: il piano può estendersi fino a un **massimo di 60 rate mensili**.

In entrambi i casi, l'accesso al beneficio è subordinato alla dichiarazione da parte del contribuente di una **temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria**, causata da carenze di liquidità periodiche o da situazioni contingenti ed eccezionali (es. crisi aziendali, ristrutturazioni con CIGS, crediti non riscossi da committenti o fatti dolosi di terzi).

I debiti che possono formare oggetto di dilazione sono i seguenti:

- **mancato o ritardato pagamento di contributi**, dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge (art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000);
- **mancato pagamento dei contributi connesso a registrazioni**, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero o rilevati con atti notificati d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive (art. 116, comma 8, lett. b) e b-bis), della legge n. 388/2000);
- **comunicazioni di compliance** notificate al contribuente;
- **comunicazioni di addebito dei contributi previdenziali** notificate al contribuente a seguito di attività di controllo eseguite d'ufficio dall'INPS.

Come detto il nuovo meccanismo di flessibilità riguarda le domande di dilazione presentate dal **21 maggio 2026** (data di pubblicazione della Circolare). Sono ammessi, tuttavia, anche i contribuenti che hanno presentato una domanda a partire dal **12 gennaio 2025** il cui piano sia ancora in corso. In tal caso i debitori possono richiedere la rideterminazione del numero di rate. L'istanza va trasmessa tassativamente **entro 30 giorni** dalla pubblicazione della circolare tramite il Cassetto Previdenziale del Contribuente (funzione Comunicazione Bidirezionale, Oggetto: "Recupero del Credito" -> "Dilazioni Amministrative"). Il via libera è subordinato al regolare pagamento delle rate pregresse e della contribuzione corrente.

La "Seconda Dilazione"

Tra le novità della nuova disciplina l'Inps spiega che è possibile accedere anche ad un **secondo piano di ammortamento** in costanza di un primo piano già attivo, per coprire debiti emersi successivamente o per la contribuzione corrente maturata nelle more. La seconda dilazione è concessa nel rispetto degli importi e del numero di rate già concordate nel primo piano e a condizione che nei **sei mesi precedenti non siano stati adottati provvedimenti di revoca da parte di alcuna gestione INPS**.

In ogni caso non si possono avere più di **due dilazioni attive contemporaneamente**; per accedere a un eventuale terzo piano, sarà necessario estinguere anticipatamente una delle due dilazioni in essere.

Domanda e Tempi

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica e deve comprendere l'intera esposizione debitoria consolidata verso tutte le Gestioni INPS, sfruttando le risultanze della procedura "Ve.R.A." (Verifica Regolarità Aziendale).

I tempi di gestione sono stati rimodulati per favorire le adesioni:

- **10 giorni di calendario**: tempo a disposizione dell'INPS per l'istruttoria e il consolidamento dell'estratto debitorio.

- **20 giorni di calendario complessivi:** termine entro cui deve concludersi il procedimento con l'adozione del provvedimento (accoglimento o reiezione).

L'attivazione della dilazione avviene per **comportamento concludente**: il contribuente deve pagare la **prima rata entro 10 giorni dall'emissione del piano di ammortamento**.

Il pagamento integrale della prima rata è la **condizione essenziale per ottenere il DURC regolare**. Di contro, il mancato o parziale versamento della prima rata determina l'annullamento immediato della domanda e l'impossibilità di rateizzare nuovamente quel medesimo debito, facendo scattare il recupero coattivo tramite Avviso di Addebito.

Crisi d'impresa e contenziosi

Il regolamento si adegua esplicitamente al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.lgs. n. 14/2019): l'accesso a una procedura di regolazione della crisi determina la **decadenza automatica dalle dilazioni in corso**, e i crediti residui confluiscono nella procedura stessa. Tuttavia, in caso di accordi di ristrutturazione, piani omologati o concordati in continuità aziendale, **l'Inps potrà concedere nuove dilazioni per i soli debiti maturati successivamente al decreto di omologazione**.

Infine, sul piano dei diritti di difesa, il contribuente ha la facoltà di **escludere dalla domanda di rateazione i crediti formalmente oggetto di contestazione in sede amministrativa o giudiziaria**, che seguiranno il loro iter naturale di giudizio.

Documenti: [Circolare Inps 60/2026](#)